

Rendita vitalizia ex art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 -
Presupposti - Esistenza e durata del rapporto di lavoro - Prova
scritta - Sufficienza - Ragioni.

In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la
previsione dell'art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 va
interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà
dei documenti, la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto
(presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra
dimostrazione circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa,
in quanto il prestatore è gravato da un'obbligazione di "facere", i
cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, ex art.
12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a corrispondere la
contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione,
purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12833 del 10/05/2024 (Rv.
671183-01)